



Numero 53
In data 21-12-2022

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	GASPARINI MARIA GRAZIA	P	8.	PESTRIN MATTEO	P
2.	ROSSI MARIANNA	P	9.	TOCCHETTO MARA	A
3.	GASPARINI ROBERTO	P	10.	CRESPAN ANNALISA	P
4.	FRANCESCATO ANDREA	P	11.	FUSER FRANCESCA	A
5.	VUGARDA CRISTINA	P	12.	ZANIN LUCIA	P
6.	FIGHERA LUCIANO	P	13.	RIZZATO CLAUDIO	P
7.	CIGANA LUIGINA	P			

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Essendo presenti n. 11 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Pavan Patrizia.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- VUGARDA CRISTINA
- PESTRIN MATTEO
- RIZZATO CLAUDIO

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022

Per l'illustrazione e la discussione si rinvia a quanto riportato nel verbale di deliberazione di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successivamente modificato, in base al quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- le disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 126/2014 ai commi 1, 3, 5, 11, 14;
- le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 126/2014, ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 12;

DATO ATTO che, in applicazione del paragrafo 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011, modificato dal comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dall' art. 2, comma 1, lett. da a) a l), del decreto 20 maggio 2015 e dall' art. 3, comma 1, lett. da a) a g), del decreto 1° dicembre 2015, deve essere stanziata in bilancio un'apposita posta contabile denominata *“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”*;

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituiti dall'art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126:

- l'art. 162, che fissa i principi del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 151, comma 3, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;
- l'art. 172 *“Altri allegati al bilancio di previsione”*, che individua i documenti da allegare al bilancio di previsione;

VISTO lo schema di bilancio previsto dall'allegato n. 9 al decreto legislativo. n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014;

VISTO l'art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale, al comma 1, prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

VISTO l'art. 8 del vigente regolamento di contabilità, che disciplina il procedimento di formazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 21/02/2022, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 calcolata sulla base delle nuove aliquote previste dalla L. 234/2021 c. 2, 5 e 7;

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022

- una fascia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF inferiori o uguale ad euro 10.000,00
- Qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione, l'addizionale sarà dovuta sull'intero reddito imponibile con aliquote proporzionalmente crescenti in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:
 - per redditi da 0 a 15.000 aliquota del **0.65%**
 - per redditi da 15.001 a 28.000 aliquota del **0.70%**
 - per redditi da 28.001 a 50.000 aliquota del **0.75%**
 - per redditi oltre 50.000 aliquota del **0.80%**

RITENUTO, con riguardo alla predetta addizionale, di confermare per il triennio 2023-2025 le aliquote già adottate per il 2022;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto "canone" ha sostituito le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

PRESO ATTO

- Che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31 marzo 2021 questo comune ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- Che con la stessa deliberazione ha provveduto ad approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», ed il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», poi modificati con propria n. 48 del 24/11/2021;
- Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31/03/2021 si è provveduto alla approvazione delle tariffe in relazione ai nuovi canoni patrimoniali.

RITENUTO, con riguardo ai predetti canoni, di confermare per gli anni 2023, 2024 e 2025 le tariffe già adottate per il 2022 ;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RICHIAMATA la propria delibera n. 16 del 25/05/2020 con la quale sono state determinate le aliquote della "nuova Imu" a valere per l'anno 2020 nella seguente impostazione:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;
- abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinando la riduzione a comunicazione da effettuarsi su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;
- abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,0 per mille così come dettato dall' art 1 c. 751 della L. 160/2019;

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;
- aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;
- abitazioni possedute da pensionati AIRE purché non locate o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 27/12/2021 le aliquote, esenzioni ed agevolazioni relative alla “nuova IMU” sono state confermate per l’anno 2022;

RITENUTO, con riguardo al predetto tributo, di confermare per gli anni 2023, 2024 e 2025, le aliquote, esenzioni ed agevolazioni applicate nel corso dell’anno 2022;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 25 del 16 luglio 2014, è stato preso atto del regolamento consortile per l’applicazione, ai sensi del comma 668 del succitato art.1 della legge n.147/2013, in luogo della TARI, della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’Assemblea del Consorzio Priula in seduta congiunta con l’Assemblea del Consorzio Treviso 3 con deliberazione n. 3 in data 7 marzo 2014, tariffa applicata e riscossa da Contarina S.p.A. quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti stessi;

DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n.7 del 27 febbraio 2015, è stata approvata la costituzione del Consiglio di Bacino denominato “PRIULA” mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzio Priula e Treviso Tre, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e che, rimanendo invariato a seguito di tale integrazione l’attuale sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, il Comune di Istrana può continuare ad applicare, il luogo della tassa sui rifiuti (TARI), una tariffa avente natura corrispettiva, che continuerà ad essere applicata e riscossa da Contarina S.p.A.;

RITENUTO inoltre utile, per le finalità dell’Ente, proporre al Consiglio Comunale il rinvio dell’applicazione dell’Imposta Comunale di Soggiorno dettato dalla necessità di effettuare una puntuale valutazione dei costi benefici che da tale applicazione ne deriverebbero, alla luce delle notevoli difficoltà incontrate dall’intero comparto rivolto all’ospitalità in conseguenza delle chiusure e delle limitazioni imposte a contrasto della pandemia da covid-19, ed in assenza di coordinamento sovracomunale;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 101 del 26/10/2022, con la quale è stato approvato il Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025;
- n. 109 del 09/11/2022, ad oggetto “Destinazione proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione al codice della strada - Artt. 208 e 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - anni 2023 – 20234-20245;
- n. 113 del 16/11/2022, ad oggetto “Determinazione dei tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale – bilancio di previsione 2023-2025;

DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, non sussistendo pertanto i presupposti per sottoporre al Consiglio l’adozione delle determinazioni previste dall’art. 14 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

DATO ATTO che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 13 in data 27 aprile 2022, non risultando questo Ente in condizioni strutturalmente deficitarie;

DATO ATTO che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni vengono utilizzati per le sole finalità indicate dal comma 460 dell’articolo unico della legge n. 232/2016 il quale prevede la destinazione esclusiva dei proventi abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: *“la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione*

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022

primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano “;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto – legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabiliscono i limiti relativamente alle specifiche spese indicate a margine delle disposizioni stesse;

VISTO il comma 468 della legge n. 232/2016, che prevede che gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al d.lgs. 118/2011;

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2023-2025, predisposto nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nei Principi contabili applicati, allegato 4.1 concernente la programmazione di bilancio e 4.2 concernente la contabilità finanziaria;
- delle disposizioni relative alla formazione dei bilanci degli enti locali;
- delle disposizioni relative al contenimento delle spese di personale;
- delle disposizioni relative alle limitazioni delle specifiche spese sopra riportate;

DATO ATTO che allo schema di bilancio risultano allegati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- g) il piano degli indicatori di bilancio;

DATO ATTO che al bilancio risultano altresì allegati i documenti previsti dall'art. 172 del decreto legislativo n.267/2000;

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 07 settembre 2022, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025,;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 17 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

CONSIDERATO che si è provveduto all' aggiornamento del DUP per una rivalutazione, resasi necessaria, di alcuni dati contabili, in particolare: per la registrazione contabile di contributi in conto investimenti relativi al P.N.R.R., la quantificazione degli aumenti dovuti al caro-energia e per l'adozione di un piano dei fabbisogni del personale aggiornato;

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 16 novembre 2022, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025 e lo schema di bilancio 2023-2025, da presentare al Consiglio ai fini dell'approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione n.... assunta in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del predetto Documento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022

DATO ATTO che gli schemi degli atti contabili oggetto di approvazione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità;

VISTA la relazione del Revisore unico n.27, con la quale viene espresso, in data 06 dicembre 2022, parere favorevole sulla proposta di bilancio;

VISTI i pareri del Responsabile del Servizio interessato espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 3 (Crespan, Zanin, Rizzato)
Astenuti	n. =

DELIBERA

1. **di approvare** il bilancio di previsione 2023-2025, nelle risultanze finali come da allegato quadro riassuntivo in sub A) al presente atto;
2. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2023-2025, sopra approvato, risulta predisposto nel rispetto dell'allegato n. 9 al decreto legislativo n. 118/2011, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
3. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta corredato dagli allegati in premessa indicati;
4. **di dare atto** che restano confermate le tariffe, diritti, contribuzioni e rimborsi vigenti, non espressamente richiamati nella presente deliberazione;
5. **di dare atto** che, per l'anno 2023, sono confermate nella seguente misura le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef:
esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF inferiori o uguale ad euro 10.000,00
 - per redditi da 0 a 15.000 aliquota del **0.65%**
 - per redditi da 15.001 a 28.000 aliquota del **0.70%**
 - per redditi da 28.001 a 50.000 aliquota del **0.75%**
 - per redditi oltre 50.000 aliquota del **0.80%**
6. **di dare atto** che vengono confermate per gli anni 2023-2024-2025 le aliquote relative all'IMU determinate con propria delibera n. 16 del 25/05/2020 nella seguente impostazione:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;
 - abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinando la riduzione a comunicazione da effettuarsi su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;
 - abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,0 per mille così come dettato dall' art 1 c. 751 della L. 160/2019;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022

- terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;
 - aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;
 - abitazioni possedute da pensionati AIRE purché non locate o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;
7. **di dare atto** che, per gli anni 2023 - '24 e '25, sono confermate nella medesima misura fissata per il 2022 le tariffe relative al canone patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati
 8. **di rinviare** l'applicazione dell'Imposta Comunale di Soggiorno per la necessità di effettuare una puntuale valutazione dei costi benefici che da tale applicazione ne deriverebbero, in assenza di un coordinamento sovracomunale, nonché per non gravare ulteriormente, in questa fase economica, su settori già duramente colpiti;
 9. **di approvare** il limite massimo di spesa di €.10.000,00 per incarichi di collaborazione ai fini dell'attuazione delle Missioni e dei Programmi previsti nel bilancio di previsione 2023-2025 e nella Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025;
 10. **di dare atto** che il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art. 208, comma 1, del Codice della strada ed altresì della quota dei proventi a favore del Comune derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 142, comma 12-bis, del Codice stesso, sono destinati a finalità tra quelle previste dagli artt. 208, comma 4, e 142, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 285/1992, in conformità alle specifiche destinazioni stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 109 del 09 novembre 2022;
 11. **di dare atto** che i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e sanzioni vengono utilizzati, per l'anno 2023-'24 e '25, per le sole finalità indicate dal comma 460 della legge n. 232/2016;
 12. **di dare atto** che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978;
 13. **di dare atto** che sono state rispettate in sede di previsione delle spese per gli anni 2023-2024-2025 le disposizioni riguardanti i limiti di spesa e il trattamento economico del personale;
 14. **di dare atto** che il bilancio sopra approvato sarà pubblicato, a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente/ Bilanci";
 15. **di dare atto** che dovrà procedersi, a cura del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, alla trasmissione del bilancio sopra approvato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, commi 1-*quinques* e 1-*octies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2016, n. 160.

Successivamente, con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Crespan, Zanin, Rizzato, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di procedere con le spese previste in bilancio fin dal 1° gennaio 2023, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gasparini Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Pavan Patrizia

Delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21-12-2022